

è il caso di concedere a questi ultimi, per la campagna 1995/1996, l'aiuto diretto per la superficie di terre messe a riposo che supera la superficie del ritiro obbligatorio, limitatamente al 15 % nel caso del ritiro basato sulla rotazione e al 20 % per le altre forme di ritiro;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 762/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 762/94 è modificato come segue:

All'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, le superfici precedentemente ritirate dalla produzione a norma dei regolamenti (CEE) n. 2328/91 e (CEE) n. 1765/92 e quelle ritirate a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92 o imboschite a norma del regolamento (CEE) n. 2080/92 in seguito a domanda presentata a norma dell'uno o dell'altro di questi due regolamenti a partire dal 28 giugno 1995, sono assimilate a superfici effettivamente coltivate, salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento.»

All'articolo 3:

a) il testo del paragrafo 2 è completato dalla frase seguente:

«Queste disposizioni non si applicano tuttavia alle superfici ritirate dalla produzione nel quadro del regolamento (CEE) n. 2078/92 o del regolamento (CEE) n. 2080/92 computate nell'ambito del ritiro obbligatorio dalla produzione, qualora risultino

incompatibili con le esigenze ambientali o di imboschimento contenute in questi due regolamenti.»

b) Il paragrafo 5 è soppresso.

3. L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8»

Per quanto riguarda il Portogallo, la compensazione prevista dall'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92 per il ritiro di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo è maggiorata degli importi indicati in allegato. Per il finanziamento di tale maggiorazione si applica l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3653/90.

Tuttavia, per la campagna 1995/1996, la compensazione per la superficie ritirata dalla produzione che supera la superficie corrispondente al ritiro obbligatorio è maggiorata degli importi indicati in allegato, entro i limiti del 15 % per il ritiro effettuato in regime di rotazione e del 20 % per le altre forme di ritiro.»

Articolo 2

All'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3887/92, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

«Tuttavia vanno dichiarate separatamente le utilizzazioni seguenti:

- produzione di foraggi da disidratare, sia mediante essiccazione artificiale che al sole, di cui al regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio (1),
- ritiro dei seminativi dalla produzione a fini ambientali e di imboschimento ai sensi, rispettivamente, dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CEE) n. 2080/92, detratti dall'obbligo di messa a riposo.

(1) GU n. L 63 del 21. 3. 1995, pag. 1.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatta a Bruxelles, 21 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione